

TI_GERICHTE 32.2014.165 vom 8. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2014.165

FR: TI_GERICHTE 32.2014.165 du 8 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 32.2014.165 del 8 luglio 2014

Regeste

Ricorso tardivo. La decisione contestata è stata validamente intimata al rappresentante dell'assicurata ed il ricorso presentato dall'assicurata stessa è risultato essere tardivo e quindi dichiarato irricevibile

Erwägungen

E. 18

gennaio 2000; DTF 123 V 106 consid. 2a; 114 V 123 consid. 3b). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pagg. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 151). Il TCA constata che dal gravame non emerge alcun valido motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso. Certo, l'assicurata imputa al suo legale la mancata conoscenza della decisione resa l'8 luglio 2014, rispettivamente l'omissione di non aver inoltrato tempestivamente ricorso. Tuttavia, si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010), ciò che corrisponde al caso in esame. L'eventuale pregiudizio subito dall'assicurata a dipendenza dell'agire del suo rappresentante potrà quindi se del caso (nella misura in cui vi sia una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato) essere addebitato a quest'ultimo. Visto quanto sopra, il ricorso è irricevibile, poiché tardivo. 2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza le spese di procedura, pari a fr. 200.--, sono a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.